

La deducibilità del contributo integrativo versato dai professionisti alla Cassa di Previdenza

di [Luca Bianchi](#)

Publicato il 19 Luglio 2014

Il contributo integrativo versato dai professionisti alla propria Cassa Previdenziale è deducibile o indeducibile dal reddito?

Risponde il Dott. Luca Bianchi.



È possibile dedurre dal reddito ai fini IRPEF il contributo integrativo minimo versato alla Cassa Nazionale Forense?

La deducibilità dei versamenti effettuati alla forma di previdenza obbligatoria (la Cassa Nazionale Forense, come le altre Casse Previdenziali dei Professionisti rappresenta l'ente che riscuote ed eroga le prestazioni relative alla previdenza obbligatoria) è normato dall'**articolo 10 comma 1 lettera e** del **TUIR**

:

“i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti”.

Contributi soggettivi, integrativi e di maternità

Le casse di previdenza prevedono tendenzialmente **tre tipi di contributi da versare alle casse professionali**:

- quello **soggettivo**, obbligatorio, determinato sulla base di una percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente;
- quello **integrativo**, pari a una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- il contributo di **maternità**.

Il contributo integrativo (tendenzialmente rappresentato da una maggiorazione del 4% di onorari e compensi), assistito dal meccanismo della rivalsa nei confronti del committente, **non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo** e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini Irpef ed è, pertanto, **indeducibile** in base al citato art. c. 1 lett. e TUIR.

Il contributo integrativo minimo viene versato alla Cassa di Previdenza competente a prescindere da onorari e compensi effettivamente riscossi.

Nel caso in cui il professionista non abbia fatturato onorari e compensi sufficienti da ribaltare il contributo sui committenti in base al principio della rivalsa, allora **diventa possibile dedurre dal reddito complessivo (sempre ex art. 10 c. 1 lett. e Tuir) il contributo integrativo minimo**, qualora questo sia rimasto effettivamente a carico del contribuente (cfr. inoltre risoluzioni nn. 69/2006 e 25/2011).



In pratica: se un libero professionista **non effettua operazioni attive**, allora il contributo integrativo sarà **interamente deducibile**.

Se invece **effettua operazioni di importo estremamente limitato** potrà **dedursi il contributo integrativo minimo per il quale non è stata effettuata rivalsa sui committenti**.

Risposta di Luca Bianchi

15 Luglio 2014

Risposte al volo di Commercialista Telematico

Le “[risposte al volo](#)” del [Commercialista Telematico](#) nascono dal [nostro forum](#) e dal nostro [gruppo Facebook](#) “Commercialista Telematico: la Comunità”: sono **risposte veloci e pratiche ai dubbi dei nostri lettori**.

Chiedi una risposta al tuo quesito

Se qualcosa continua a non essere chiaro, su questo ed altri argomenti, il team di Commercialista Telematico è a Tua disposizione: per la risposta ai tuoi quesiti **contatta i nostri esperti [cliccando qui >](#)**